Sent. N. 5013/14
Cron. N. 14696

opp. ord-ing
Art. 22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'appello e nella persona del dott. Francesco Agnino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello iscritta al n. 11069/2010 R.G.A.C., vertente

TRA

Comune di Bari, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Di Ruggiero in virtù di procura generale alle liti del 3.6.2010 e delibera della G.C. n. 363/2010;

-APPELLANTE-

E

M G , rappresentato e difeso dall'Avv. M C giusta procura in atti

-APPELLATO -

Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 l. n. 689/1981.

Conclusioni delle parti: All'udienza del 12.6.2014 le parti precisavano le conclusioni ai sensi dell'art. 190 cpc

FATTO E DIRITTO

Con atto di appello ritualmente notificato, il Comune di Bari impugnava la sentenza del Giudice di Pace del 16 marzo 2010 n. 5300 con la quale il Giudice di prima istanza aveva accolto il ricorso proposto dal M G avverso il verbale di accertamento di contestazione n S193 del 14 maggio 2009 emesso dalla Polizia Municipale di Bari per violazione dell'art. 158 comma 2 lett. G cds.

In particolare, il Giudice di Pace accoglieva il ricorso sul rilievo che l'esposizione di copia a colori dell'autorizzazione al parcheggio invalidi *può essere tollerata in alcuni comuni ove sono elevati i furti dei veicoli, come quello di Bari.*

Il Comune di Bari interponeva atto di gravame alle cui plurime censure si rinvia integralmente.

Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di gravame perché infondato in fatto ed in diritto.

L'appello è fondato e deve essere quindi accolto.

Errata è la pronuncia impugnata nella parte in cui esclude che la pretesa punitiva dell'odierno appellante sia esclusa dall'esposizione della fotocopia dell'autorizzazione del permesso invalidi.

Invero, integra il delitto di falsità materiale del privato in autorizzzioni amministrative (artt. 477 e 482 cp) la riprosuzione fotostatica del permesso di parcheggio riservato agli invalidi (Cass., 20 gennaio 2012 n. 16946; Cass., 14 aprile 2010 n. 22694; Cass., 19 marzo 2008 n. 14308).

Inoltre, il diritto ad effettuare la sosta dei veicoli in deroga ai divieti, previsti in favore dei detentori del contrassegno invalidi – presuppone l'esposizione e non solo la titolarità del contrassegno stesso essendo proprio quest'ultimo a denotare la destinazione del mezzo al servizio del disabile.

Infondata è l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti.

Invero, l'appellante ha indicato puntualmente le ragioni del gravame con indicazione fattuale oltre che delle norme ritenute violate dal giudice di prime cure; del resto lo stesso appellato ha dimostrato di aver ben inteso le doglianze avendo mosso precise contestazioni nei loro confronti.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa n. 11069/2010:

- accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da M G .
- condanna M G alla rifusione in favore del Comune di Bari delle spese e competenze processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 275,00 per il primo grado oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge ed euro 476,00 per il grado di appello, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.

Così deciso in Bari il 9 novembre 2014

Il Giudice
dott. Francesco Agnino

Depositato in Cancelleria
Bari 13 NOV. 2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.sso IPPOLITA VALLA